SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 137° — Numero 140**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 giugno 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

Ministero della sanità

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 17 giugno 1996, n. 321.

Disposizioni urgenti per le attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a favore delle attività produttive, con particolare riferimento alla realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, alla attività delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed al finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la procedura liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e di realizzare un programma satellitare di osservazione, al fine di consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi, dovute a fenomeni metereologici, di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire la compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a., per l'attuazione di iniziative nel campo aerospaziale promosse dal Centro italiano di ricerche aerospaziali, d'intesa con l'Agenzia spaziale italiana, nonché per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Agevolazioni finanziarie per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è incrementato di lire 35.100 milioni per l'anno 1995 per la concessione alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso delle agevolazioni finanziarie previste dal comma 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le disponibilità dei capitoli 8043, 8044 e, nel limite di lire 48.500 milioni, del capitolo 8045 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le somme che affluiranno sugli stessi capitoli in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, sono utilizzate, anche in deroga alla riserva di fondi per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso, per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, incluse nel piano generale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto in data 21 dicembre 1990, con esclusione delle somme spettanti alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso riconosciute ammissibili alle agevolazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso.

1. È istituito il Consorzio obbligatorio per il collegamento informatico e telematico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, al quale è attribuita personalità giuridica. Il Consorzio ha il compito di:

a) realizzare un sistema di collegamento informatico e telematico su tutto il territorio nazionale dei mercati agro-alimentari all'ingrosso;

b) gestire e diffondere le informazioni raccolte in modo da assicurare la trasparenza della formazione dei prezzi all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari;

c) provvedere al collegamento con organismi comunitari ed extra-comunitari, anche al fine di raccogliere e diffondere l'informazione sulle tendenze dei mercati internazionali.

2. Al Consorzio devono partecipare le società consortili a maggioranza di capitale pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, delle agevolazioni previste dall'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e tutti gli altri enti e società gestori dei mercati agro-alimentari all'ingrosso inseriti nei piani regionali.

3. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le deliberazioni degli organi del Consorzio adottate in relazione agli scopi del presente. decreto ed a norma dello statuto sono obbligatori per tutti i partecipanti.

4. Il Consorzio può, altresì, secondo le modalità che saranno stabilite nello statuto erogare servizi a chi dovesse richiederli verso pagamento del relativo prezzo.

5. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base alla quantità di merce movimentata ed alle merceologie presenti nei mercati. I costi di gestione sono ripartiti tra i consorziati proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute.

6. A gravare sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, al Consorzio sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti di cui al comma 1, le agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi.

7. Con l'adesione al Consorzio obbligatorio di cui al comma 1, le società consortili che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ammessi ai contributi di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, possono eliminare dai programmi di investimento le spese relative alle funzioni deferite al Consorzio obbligatorio.

Art. 3.

Disposizioni relative alla attività delle camere di commercio

1. Il contributo ai sensi dell'articolo 5, comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, a titolo di concorso delle spese di mantenimento degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato è integrato per l'anno 1995 di lire 2.500 milioni ed è ripartito secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1993, n. 191.

2. A completamento dell'intervento statale destinato alla perequazione, per l'anno 1995 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da erogarsi alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, determinato in lire 12,5 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. All'articolo 34, comma terzo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: «applicando una sovrattassa pari al cinque per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni.» sono sostituite dalle seguenti: «applicando una sovrattassa del due per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

Art. 4.

Conservazione di somme in bilancio

1. Le disponibilità in conto residui dei capitoli 7545, 7553, 7559, 7561, 7563, 7904, 7911 e 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché del capitolo 7739 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1995 e precedenti, non impegnate entro tale anno, possono essere impegnate nell'anno 1996.

2. Gli oneri derivanti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, gravano su apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sulla quale affluiscono le risorse di cui al capitolo 7559 indicato nel comma 1, nonché le eventuali ulteriori risorse che verranno attribuite per le stesse finalità. Sono a carico della medesima sezione del Fondo le spese di funzionamento per la citata legge 25 febbraio 1992, n. 215.

Art. 5.

Finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma primo, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1985, n. 808, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ed altresì onde consentire una prima attuazione dei più urgenti interventi relativi ai programmi per la Difesa da definire mediante apposite convenzioni fra il Ministero della difesa ed i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro ai sensi delle procedure attuative dell'articolo 2-*ter* del richiamato decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono autorizzati, con effetto dal 1995, gli ulteriori limiti di impegno decennali di lire 30 miliardi per l'anno 1995, di lire 220 miliardi per l'anno 1996, di lire 100 miliardi per l'anno 1997, di lire 100 miliardi per l'anno 1998.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1995, lire 250 miliardi per l'anno 1996, lire 350 miliardi per l'anno 1997 e lire 450 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1995, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1996, a lire 350 miliardi per l'anno 1997 e a lire 450 miliardi per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Art. 6.

Procedura liquidatoria dell'Ente nazionale cellulosa e carta

1. Per consentire l'accelerazione delle procedure liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e delle società controllate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è autorizzato il conferimento alla gestione liquidatoria dell'importo di lire 120 miliardi per l'anno 1995, comprensive delle spese per consentire la gestione delle aziende e dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura trasferiti in comodato al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce Ministero del tesoro. Per le medesime finalità, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, alle condizioni più favorevoli previste dalla legislazione vigente, mutui decennali, nell'ammontare massimo correlato ad una rata annua di ammortamento per capitale ed interessi pari a lire 40 miliardi, ivi compresa la quota già contratta dei mutui previsti dall'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, che decade per la restante parte. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di lire 40 miliardi per l'anno 1997, cui si fa fronte mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1997 e successivi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, le parole: «30 giugno 1996» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Fino a tale data è istituito, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, un comitato di sorveglianza sulla liquidazione dell'ENCC, composto di quattro funzionari in rappresentanza, rispettivamente, dei Ministeri del tesoro, con funzioni di presidente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente, i cui oneri per funzionamento e per compensi sono posti a carico della liquidazione.

Art. 7.

Programma di osservazione satellitare

1. Per consentire il perseguimento di obiettivi di prevenzione delle catastrofi dovute a fenomeni meteorologici e di controllo delle coste, nonché dell'inquinamento dei mari, comunque in linea con i principi di politica spaziale dell'Unione europea, è autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 60 miliardi ai fini dell'avvio della realizzazione, che viene affidata all'Agenzia spaziale italiana, di un programma satellitare di osservazione, di telerilevamento e di utilizzo dei dati acquisiti dalle amministrazioni competenti.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995.

Art. 8.

Disposizioni concernenti la S.p.a. Ferrovie dello Stato

1. La compensazione tra i debiti per trattamenti pensionistici ed i crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato, di cui agli articoli 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, ha luogo, fino all'esercizio 1995 compreso, sulla base delle risultanze del bilancio della società, revisionato da società di certificazione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le poste attive e passive, risultanti, per gli stessi titoli, alla data del 31 dicembre 1993, sono quelle individuate nell'ambito del patrimonio netto della società, accertato con il decreto del Ministro del tesoro in data 23 dicembre 1994. Effettuata la compensazione, il saldo debitorio al 31 dicembre 1994 è iscritto, a titolo di apporto, in apposita riserva del patrimonio netto della società Ferrovie dello Stato.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole: «prestiti obbligazionari» sono inserite le seguenti: «per operazioni di locazione finanziaria».

3. Al fine di consentire il completamento delle procedure concernenti l'approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o impianti aeroportuali, le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, continuano ad applicarsi per l'anno 1996.

Art. 9.

Cooperazione aerospaziale

1. Al fine di sviluppare le attività nel campo aerospaziale in attuazione delle intese di cooperazione internazionale nel settore, con l'obiettivo di integrazione con l'ASI - Agenzia spaziale italiana e nell'intento di creare opportunità di lavoro aggiuntive, il CIRA - Centro italiano di ricerche aerospaziali nel limite di spesa disposto dall'articolo 3, comma 4, della legge 16 maggio 1989, n. 184, promuove, d'intesa con l'ASI e con la regione e gli enti locali territorialmente interessati, secondo criteri di autonomia, di imprenditorialità e di riservatezza, la realizzazione di un sistema concernente lo sviluppo, l'applicazione e la diffusione delle tecnologie aerospaziali, mediante costituzione di un apposito consorzio entro e non oltre il 30 giugno 1996. Il consorzio promuove in particolare le attività informative, formative e produttive connesse, anche attraverso l'educazione tecnico-scientifica dei giovani, l'addestramento al volo e la simulazione dei programmi impiegati nell'esplorazione

spaziale. A tal fine, e per evitare pregiudizio alle predette intese di cooperazione internazionale entro il medesimo termine di cui sopra le amministrazioni statali vigilanti provvedono ad esprimere il parere sul progetto presentato dal CIRA, d'intesa con l'ASI.

2. Allo scopo di integrare le finalità e gli obiettivi dell'ASI e del CIRA, in una strategia complessiva aeronautica e spaziale compatibile con la pianificazione strategica pluriennale dell'ASI, il Governo assumerà provvedimenti idonei a realizzare una migliore e più efficiente utilizzazione delle strutture di ricerca pubbliche del settore aerospaziale. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 233, è prorogato fino alla costituzione degli organi dell'ASI, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

3. La parte annuale di risorse eventualmente non utilizzata per gli anni 1994 e successivi per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, e destinata al perseguimento degli obiettivi di cui alla legge 16 maggio 1989, n. 184, ed è corrisposta con i criteri e le modalità di cui alla legge stessa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio

Art. 10.

Acquisto e installazione di sistemi di controllo della radioattività

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. Alla stipula delle convenzioni e dei contratti relativi agli acquisti e forniture occorrenti si provvede con l'osservanza delle disposizioni previste dall'articolo 9 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in quanto applicabili.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanità e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo è addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione del programma previsto dal comma 1. è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1995 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando, quanto a lire 31.500 milioni, la voce relativa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quanto a lire 8.500 milioni, la voce relativa al Ministero di grazia e giustizia. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 5 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzazione dei fondi dello stanziamento iscritto per lo stesso anno al capitolo di spesa n. 7549 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni urgenti riguardanti la GEPI S.p.a.

1. I mutui stipulati e da stipulare dalla GEPI S.p.a. in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, sono considerati apporti del Tesoro al patrimonio della GEPI S.p.a. Il loro residuo importo complessivo, ivi compresi i mutui stipulati, da stipulare e la quota capitale delle rate maturate nell'anno 1995, è imputato al patrimonio netto della GEPI S.p.a. al 31 dicembre 1995 ed è trasferito ad aumento del capitale sociale della società stessa.

2. L'apporto al capitale sociale di cui al comma 1 è esente da ogni tassa e imposta. La deliberazione di aumento del capitale sociale, mediante utilizzo del predetto apporto, è soggetta alla tassa fissa di registro di lire 100 milioni.

3. Ai fini dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, non si tiene conto, ai sensi dell'articolo 3, comma 111, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dell'incremento del patrimonio netto della GEPI S.p.a., di cui al comma 1.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli* FLICK

96G0341

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 31 maggio 1996

Esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani residenti nella Repubblica del Centrafrica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'EMIGRAZIONE
E DEGLI AFFARI SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI CIVILI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

ED

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DEL TESORO

Ritenuto che, a seguito dell'intensificarsi ed aggravarsi dei disordini e degli episodi di guerra civile, si è venuta a creare sul territorio della Repubblica del Centrafrica una situazione di carattere eccezionale che ha costretto i cittadini italiani ivi residenti a rimpatriare;

Ritenuto che tale stato di necessità va dichiarato anche ai fini della disposizione sul reinsediamento contenuta nell'art. 8 della legge 15 ottobre 1991, n. 344;

Visto l'art. 2, comma 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, articoli 3 e 16;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica del Centrafrica dei cittadini italiani ivi residenti, a decorrere dal 20 maggio 1996.

Roma, 31 maggio 1996

Il direttore generale
dell'emigrazione e degli affari sociali
RACHELE

Il direttore generale dei servizi civili
DEL MESE

Il direttore generale del Tesoro
DRAGHI

96A3781

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 31 maggio 1996.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Acqua della Grotta» di Conversano.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Vista la domanda in data 22 novembre 1995 con la quale Verna Pietro, amministratore unico della S.r.l. Agriverna, con sede in Conversano, s.s. 634, km 14, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Acqua della Grotta» che sgorga nella concessione mineraria «Verna» sita nel territorio dei comuni di Conversano e Rutigliano (Bari);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della terza commissione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 7 maggio 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua ninerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale naturale «Acqua della Grotta» di Conversano.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, favorisce l'eliminazione dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 31 maggio 1996

p. *Il dirigente generale:* LUZI

96A3756

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 ottobre 1995.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista le legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Considerata l'opportunità di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere di cui alla tabella IX allegata al predetto regio decreto n. 1652/1938;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere di cui alla tabella IX dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è soppresso e sostituito da quello stabilito dalla nuova tabella IX, allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante.

Art. 2.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le Università adegueranno l'ordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere istituito presso le proprie sedi, a quello stabilito dall'allegata tabella IX, con le procedure di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 3.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento del rispettivo corso di laurea.

Le facoltà, inoltre, sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti optino per il nuovo ordinamento.

L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso di studi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 21

ALLEGATO

Tabella IX

CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Art. 1.

Afferenza

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere afferisce alla facoltà di lingue e letterature straniere e di lettere e filosofia.

Art 2

Accesso al corso di laurea

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Art 3.

Finalità del corso di laurea

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione

Art. 4.

Durata e articolazione del corso di laurea

La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere è fissata in quattro anni.

Il numero delle annualità complessive sarà non inferiore a 19

Il corso di laurea si articola in due bienni.

Il primo biennio comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualita

Il secondo biennio è di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualità.

Eventuali annualita aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto saranno definite dai consigli delle strutture competenti.

I consigli delle strutture competenti determineranno le modalità di passaggio dal primo al secondo biennio

Art 5

Lingue e letterature straniere

Il corso di laurea prevede quattro annualità della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).

Lo studente può chiedere di portare a quattro le annualità della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualità di una terza lingua e letteratura straniera, secondo modalità specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità e propedeuticità sono determinate dai singoli corsi di laurea.

Art 6.

Biennio comune

Il biennio comune prevede le seguenti nove annualità.

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua,

due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalità sono stabilite dalle strutture competenti;

una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea);

una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio o dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche,

due a scelta guidata dai consigli delle strutture competenti

Art. 7.

Biennio di specializzazione

Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

filologico-letterario,

linguistico-glottodidattico;

storico-culturale.

Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, le università attivano gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.

Le università possono istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati.

Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facoltà della stessa università.

Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualità.

due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua;

cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di facoltà, sulla base delle finalità specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilità effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonché delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea,

due a scelta libera da parte dello studente

Art 8.

Aree disciplinari

Ai sensi dell'art. 9, lettera *d)*, della legge n 341/1990, le facoltà e i corsi di laurea — in conformità con le specifiche annualità previste per ciascun biennio dagli articoli 6 e 7 e secondo criteri di coerenza e di funzionalità con gli indirizzi attivati — adotteranno curricula didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o più discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didattico-formativi, secondo quanto previsto dall'art. 3.

Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 6 [italianistica - settori scientifico-disciplinari L11A, L12A, L12B, L12E -, scienze storiche, settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B -, scienze del linguaggio - settori scientifico-disciplinari K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), L05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi di programazione), L09A, M07E -, scienze glottodidattiche - settori scientifico-disciplinari L09H, L16B (didattica della lingua francese), L17C (didattica della lingua spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18C (didattica della lingua italiana), L19B (didattica della lingua tedesca), L21B (didattica della lingua russa) -], le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari:

a) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E);

b) scienze filologiche (settori scientifico-disciplinari L05A, L0[illegible]C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B);

c) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L12C, L12D, M07D),

d) scienze storico-culturali (storia della cultura, ecc.) (settori scientifico-disciplinari L16A, L17A, L17D, L18A, L18B, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X);

e) scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo (settori scientifico-disciplinari L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C);

f) scienze della comunicazione (settori scientifico-disciplinari Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E);

g) scienze geografiche (settori scientifico-disciplinari M06A, M06B, P01G, P0VH, P01J);

h) scienze dell'educazione (settori scientifico-disciplinari M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D),

i) scienze filosofiche (settori scientifico-disciplinari L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B);

j) lingue e culture classiche (settori scientifico-disciplinari L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B);

k) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente art. 7.

Per ogni area disciplinare, le strutture competenti indicheranno i settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto presidenziale 12 aprile 1994.

Art. 9.

Esame di laurea

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalità definite dalle strutture competenti.

Il diploma di laurea menzionerà la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata).

Dell'indirizzo seguito si farà menzione nel certificato di laurea.

Art. 10.

Articolazione della didattica

L'impegno didattico complessivo è fissato dagli organismi competenti.

L'attività didattico-formativa del corso di laurea è teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attività guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato.

Di norma ogni annualità, cui corrisponderà un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. Per motivate esigenze didattiche è possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. Le facoltà possono istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.

Art. 11.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli di facoltà determineranno, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 2;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualità, e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della CEE. Definisce inoltre le specificazioni più opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

d) precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto;

e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato;

f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della CEE.

Art 12

Corso di laurea e diplomi affini Riconoscimenti.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori

Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adotteranno il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea

Le facoltà potranno riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. Le facoltà indicheranno inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Le facoltà indicheranno inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere.

Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, le facoltà riconosceranno gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicheranno il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art 13.

Norme transitorie

1. Il corso di laurea in lingue e letterature straniere, ove esistente, permane presso le facoltà di magistero e di scienze della formazione fino a quando nella stessa università non sarà costituita la corrispondente facoltà di lingue e letterature straniere, sulla base della programmazione nazionale.

2. Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella IX, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Le facoltà inoltre sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
SALVINI

96A3740

DECRETO 11 aprile 1996.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze della comunicazione.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 — modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore — convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 — disposizioni sull'ordinamento didattico universitario — e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 13 giugno 1992 con il quale è stata approvata la nuova tabella XL dell'Ordinamento didattico nazionale;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 dell'8 agosto 1994 relativi ai settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito alla integrazione della suddetta tabella XL relativa al corso di laurea in scienze della comunicazione;

Sentito l'Ordine dei giornalisti;

Riconosciuta la necessità di modificare la suddetta tabella XL;

Decreta:

Articolo unico

La tabella XL allegata al decreto ministeriale 31 ottobre 1991 in premessa citato è modificata come segue:

all'art. 1, comma 3: la dicitura «e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi» è modificata in «e in un successivo triennio, articolato in tre indirizzi»;

all'art. 1, comma 5: la dicitura «Gli indirizzi sono i seguenti: *A)* Comunicazioni di massa. *B)* Comunicazione istituzionale e d'impresa» è modificato in «Gli indirizzi sono i seguenti: *A)* Comunicazioni di massa. *B)* Comunicazione istituzionale e d'impresa. *C)* Giornalismo»;

all'art. 2, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «Per essere ammesso alla prova di composizione testi, lo studente dovrà frequentare e superare un laboratorio di scrittura, nelle forme che saranno indicate dalla struttura didattica, anche istituendo specifici lettorati o attivando corsi di teoria e tecnica della scrittura.»;

all'art. 3, dopo il comma 8, va aggiunto il seguente comma 9:

«*Indirizzo in giornalismo.*

Insegnamenti costitutivi (1):

1) storia del giornalismo (M04X);

2) diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X);

3) teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q06B), oppure: teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Q05B);

4) teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B);

5) economia della comunicazione (P02B), oppure: economia e gestione delle imprese di comunicazione (P02B), oppure: teoria e politica dello sviluppo (P01H);

6) relazioni internazionali (Q02X), oppure: storia delle istituzioni politiche (Q01C);

7) metodologia e tecniche della ricerca sociale (Q05A);

8) etica e deontologia della comunicazione (H07C);

9) lingua italiana» (2);

---

(1) Le prime tre discipline sono obbligatorie per tutte le sedi.

(2) I contenuti didattici del corso saranno specificamente rapportati agli obiettivi formativi dell'indirizzo.

all'art. 5: alla lista degli «Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio» vanno aggiornati i seguenti insegnamenti, anche semestrali:

criminologia (Q05G);

diritto costituzionale (N08X);

diritto del lavoro (N07X);

diritto dell'ambiente (N10X);

diritto della sicurezza sociale (N07X);

diritto internazionale (N14X);

diritto parlamentare (N08X);

economia industriale (P04I);

editoria multimediale (Q05B);

geografia politica ed economica (M06B);

istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);

istituzioni giuridiche e mutamento sociale (Q05F);

metodi e tecniche della legislazione (N11X);

metodi e tecniche di produzione grafica (K05A);

organizzazione internazionale (N14X);

politica dell'ambiente (M06B);

politica economica internazionale (P01G);

politica sociale (Q05A);

psicologia delle tossicodipendenze (M11E);

storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);

storia del movimento sindacale (M04X);

storia della radio e della televisione (L26B e Q05B);

storia delle dottrine politiche (Q01B);

storia e istituzioni di un'area geografica (M04X, Q03X, Q06A, Q06B);

storia delle relazioni internazionali (Q04X);

storia e critica del cinema (L26B);

storia e tecnica della fotografia (L26B);

all'art. 6 dopo il secondo comma vanno aggiunti i seguenti:

«Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea è subordinato alla frequenza delle attività di laboratorio e di esercitazione (inclusi seminari professionali e stages di formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio dal terzo anno di corso e di durata complessiva di diciotto mesi, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica.

Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisive, agenzie di stampa o multimediali, uffici stampa degli atenei o di altre istituzioni di rilevante interesse pubblico) dovranno svolgersi in regime di convenzione tra il corso di laurea e l'ente ospitante, potranno articolarsi in più periodi, per una durata complessiva di sei mesi, e prevedono obbligatoriamente la figura del tutor all'interno della redazione ospitante. Le esercitazioni si svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati alla specializzazione nei vari generi giornalistici. Tali seminari dovranno essere condotti da giornalisti professionisti, in coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attività di laboratorio (scrittura specialistica, grafica, titolazione e impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale, ecc.) debbono integrare la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti o da esperti qualificati e dovranno svolgersi secondo programmi coordinati con gli insegnamenti costitutivi e i seminari di specializzazione.

Le strutture didattiche a regime dovranno indicare le dotazioni tecniche ed editoriali disponibili:

una testata interna (stampata, radiofonica, televisiva, multimediale) con effettiva diffusione;

un'agenzia o un mezzo d'informazione rivolto all'esterno e/o collegamenti con le maggiori agenzie d'informazione nazionali;

un sistema editoriale integrato (rete locale di personal computer dotata di programma di scrittura, acquisizione e trattamento immagini, programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o una struttura di produzione radiotelevisiva in grado di produrre e montare prodotti radiofonici e/o televisivi fino alla messa in onda (non inclusa).

Per quanto riguarda i collegamenti con le realtà professionali e il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre a quanto previsto dagli accordi nazionali di programma per la programmazione sull'intero territorio nazionale, le strutture didattiche potranno stipulare specifiche convenzioni con le associazioni professionali dei giornalisti e con quelle imprenditoriali, ai fini della programmazione degli stages (periodi di svolgimento, affluenza degli studenti nelle redazioni, collocazione territoriale, ecc.); le strutture didattiche potranno stabilire specifiche convenzioni — opportunamente regolate riguardo la programmazione didattica — con gli IFG, per l'uso delle attrezzature tecnico-editoriali e l'organizzazione dei laboratori professionali e dei seminari. Le strutture didattiche dovranno necessariamente dotarsi di commissioni didattiche miste (docenti, giornalisti e rappresentanti delle aziende editoriali) per la concertazione dei programmi».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 11 aprile 1996

Il Ministro SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 47

96A3762

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 giugno 1996.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Benevento - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Benevento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI, libro V, del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo dei consorzi agrari;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuiti alle singole regioni, compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto di ammissione del Consorzio agrario provinciale di Benevento alla procedura di amministrazione controllata adottato dal tribunale di Benevento in data 17 gennaio 1992;

Considerato che, sulla procedura n. 1/1994 instaurata con ricorso proposto dal consorzio sopra citato il tribunale di Benevento con decreto 4 maggio 1994 ha disposto l'ammissione dello stesso consorzio alla procedura di concordato preventivo con prestazione di garanzia ed ha nominato il dott. Vincenzo Cavalluzzo commissario giudiziale;

Visto il decreto ministeriale n. 35500/1172 del 6 dicembre 1994 con il quale è stata disposta la gestione commissariale del predetto Consorzio agrario provinciale di Benevento ex art. 2543 del codice civile ed il prof. Mario Calandro è stato nominato commissario governativo dello stesso;

Visto il decreto ministeriale n. 135082 del 27 dicembre 1995 con il quale e stata prorogata la gestione commissariale fino al 31 dicembre 1996;

Vista la relazione del commissario giudiziale della procedura in data 11 giugno 1996 e la precisazione nella stessa contenuta per cui «allo stato attuale non risulta alcuna possibilità per il Consorzio agrario provinciale di Benevento di ottenere la fidejussione bancaria» «come richiesto dalla procedura in essere»;

Rilevato che l'impossibilità di perfezionare la proposta di concordato preventivo, così come richiesto dalla procedura, determina il conseguente ricostituirsi della massa debitoria nella sua intierezza;

Ravvisata la necessità di sottoporre il consorzio in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa anche in considerazione dell'importanza che tale tipologia di ente riveste nel mondo agricolo;

Ritenuto, altresì, di autorizzare l'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica è revocato il decreto ministeriale n. 135082 del 27 dicembre 1995 con il quale è stata prorogata la gestione commissariale fino al 31 dicembre 1996.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Benevento - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Benevento, via XXV Luglio, 14, è posto in liquidazione coatta amministrativa a decorrere dalla data suindicata ed il dott. Vincenzo Cavalluzzo è nominato commissario liquidatore del consorzio medesimo.

Art. 3.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 14 giugno 1996

Il Ministro: PINTO

96A3802

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 201 recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive»

Il decreto-legge 12 aprile 1996, n 201, recante: «Disposizioni urgenti per le attività produttive» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 90 del 17 aprile 1996

96A3799

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 14 giugno 1996

Dollaro USA	1548,01
ECU	1922,16
Marco tedesco	1017,63
Franco francese	299,77
Lira sterlina	2380,37
Fiorino olandese	908,56
Franco belga	49,465
Peseta spagnola	12,035
Corona danese	263,83
Lira irlandese	2448,18
Dracma greca	6,409
Escudo portoghese	9,873
Dollaro canadese	1129,77
Yen giapponese	14,311
Franco svizzero	1241,29
Scellino austriaco	144,61
Corona norvegese	237,48
Corona svedese	231,62
Marco finlandese	331,41
Dollaro australiano	1220,61

96A3839

MINISTERO DELLA SANITÀ

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2955 del 31 maggio 1996, l'istituto di igiene e medicina preventiva dell'Università di Genova è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche ufficiali di acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2954 del 31 maggio 1996, il servizio multizonale di prevenzione dell'azienda U S L. n. 9 di Macerata è stato autorizzato ad eseguire analisi batteriologiche ufficiali di acque minerali

Con decreto ministeriale n 2953 del 31 maggio 1996, il presidio multizonale di prevenzione della U.S.S.L. n. 18 di Catanzaro è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche ufficiali di acque minerali

Con decreto ministeriale n. 2956 del 31 maggio 1996, il presidio multizonale di prevenzione dell'azienda U S S L n. 7 di Lecco è stato autorizzato ad eseguire analisi chimiche batteriologiche ufficiali di acque minerali

96A3766

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r.l.», in Roma.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1996, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, rilasciata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, con decreto ministeriale 27 gennaio 1978 alla società «Cisalpina - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.», con sede in Milano, confermata con decreto ministeriale 14 novembre 1986 alla «Società fiduciaria italiana - Istituto fiduciario e di revisione S.r l.», con sede in Roma, via Tomacelli n. 103, è revocata

96A3767

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «S. Felice» e rinnovo dell'autorizzazione al confezionamento e alla vendita della stessa in contenitori di PET.

Si comunica che, con decreto n. 3383 del 20 maggio 1996 del responsabile della U O.C. «Igiene pubblica» del dipartimento sanità e politiche per la salute, esecutivo ai sensi di legge, la società Sorgente S. Felice S.n.c., con sede legale e stabilimento di produzione in località S. Felice, comune di Pistoia, è stata autorizzata alla vendita per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale «San Felice», proveniente dalla sorgente San Felice già autorizzata con decreto ministeriale n. 825 del 22 luglio 1964, miscelata con l'acqua minerale che scaturisce dalla sorgente denominata pozzo «C».

La miscelazione delle predette acque deve rispettare la seguente proporzione: 40% Sorgente San Felice e 60% Pozzo «C», in modo tale che la composizione chimica della miscela stessa risulti essere quella risultante dalle analisi chimiche e chimico-fisiche effettuate dal S M P. dell'azienda U.S.L. n. 2 di Lucca in data 16 marzo 1995.

Alla società San Felice S.n.c. è rinnovata l'autorizzazione di cui alla D G.R.T. n. 5729 del 6 luglio 1992 per un periodo di trentasei mesi a partire dalla data di notifica del presente atto amministrativo

La stessa società dovrà presentare al dipartimento sanità e politiche per la salute della regione Toscana, con frequenza quadrimestrale, certificati analitici relativi ai parametri descritti ai punti 9) e 10) della delibera sopracitata

96A3773

REGIONE VENETO

Autorizzazione alla miscelazione dell'acqua minerale «Fonte Guizza»

Con provvedimento n. 1355 del 2 aprile 1996, la giunta regionale del Veneto ha deliberato

di autorizzare, a tutti gli effetti di competenza regionale, la ditta S.p.a Acqua minerale S Benedetto, con sede legale e stabilimento di produzione in viale Kennedy n. 65, comune di Scorzè (Venezia), codice fiscale 00593710247, a miscelare, in rapporto di 1:1, l'acqua minerale naturale, denominata «Fonte Guizza», emunta dai pozzi n. 6 e n. 7, ricadenti nella concessione minerale «Guizza», in comune di Scorzè (Venezia),

di autorizzare, altresì, l'aggiornamento delle analisi chimiche, da riportare sulle etichette da applicare ai contenitori in vetro e P.E T , già autorizzati alla S p a. Acqua minerale S. Benedetto.

96A3774

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Padova, sede di Vicenza, è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il seguente settore scientifico-disciplinare.

I27X «ingegneria economico-gestionale», disciplina indicata «strategia e sistemi di pianificazione»,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Ai sensi dell'art 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione

96A3796

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, da coprire mediante trasferimento:

Facoltà di economia - un posto

settore scientifico-disciplinare K05A - disciplina «Fondamenti di informatica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio.

96A3775

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Trento è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà di economia intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di economia - un posto

settore scientifico-disciplinare K05A - disciplina «Linguaggi e traduttori».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio.

96A3776

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400